

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2146 DELLA COMMISSIONE****del 24 settembre 2020****che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme generali di produzione per i prodotti biologici.
- (2) Alcuni eventi, quali condizioni climatiche estreme o la diffusione di epizootie o fitopatie, possono avere gravi ripercussioni sulla produzione biologica delle aziende o delle unità di produzione interessate nell'Unione. Al fine di consentire il proseguimento o la ripresa della produzione biologica, il regolamento (UE) 2018/848 prevede l'adozione di norme eccezionali di produzione, a condizione che siano limitate alle situazioni che si configurano come circostanze calamitose nell'Unione, tenendo conto delle differenze esistenti in termini di equilibrio ecologico e di condizioni climatiche e locali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- (3) Tenuto conto della varietà dei casi e delle circostanze che possono verificarsi negli Stati membri e della mancanza di esperienza nell'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/848, non è possibile, in questa fase, stabilire criteri comuni a livello dell'Unione per determinare se una situazione possa essere considerata circostanza calamitosa. È tuttavia opportuno prevedere che lo Stato membro in cui si verifici tale situazione adotti una decisione formale che riconosca la situazione come circostanza calamitosa. Tale decisione formale dovrebbe essere emanata per un'intera zona o per un singolo operatore.
- (4) È necessario limitare il ricorso alle norme eccezionali di produzione nell'Unione a quanto strettamente necessario per proseguire o riprendere la produzione biologica. Le deroghe previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e concesse unicamente ai tipi di produzione interessati o, se del caso, agli appezzamenti agricoli colpiti, nonché a tutti gli operatori interessati della zona colpita o al singolo operatore interessato dalla decisione formale.
- (5) È necessario stabilire nel presente regolamento le norme eccezionali di produzione applicabili in caso di circostanze calamitose alla produzione vegetale, animale, acquicola e vitivinicola in termini di deroghe e le relative condizioni.
- (6) Qualora gli operatori colpiti da circostanze calamitose non abbiano accesso a materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione per la produzione biologica di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, materiale riproduttivo vegetale non biologico.
- (7) Qualora un'alta mortalità di animali, comprese le api o altri insetti, colpisca un'azienda o un'unità produttiva e gli operatori non possano accedere ad animali, api o ad altri insetti biologici al fine di rinnovare o ricostituire il patrimonio zootecnico, è necessario prevedere che tali operatori possano utilizzare, a determinate condizioni, animali non biologici.
- (8) Poiché determinati eventi climatici estremi, come siccità o inondazioni gravi, possono ridurre drasticamente la disponibilità di mangimi biologici o in conversione, è necessario prevedere che gli operatori interessati possano nutrire gli animali con mangimi non biologici.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

